

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASOLI, MARNIGA e CUTRERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Abrogazione dell'articolo 578 del codice penale che prevede il reato di infanticidio come ipotesi attenuante di omicidio

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 578 del codice penale che nella stesura originaria del 1930 prevedeva l'infanticidio per causa di onore, come ipotesi tipica diversificata dall'omicidio perchè caratterizzata dall'intento di tutelare l'onore, è stato emendato e sostituito dalla legge 5 agosto 1981, n. 442.

La nuova norma contempla, del pari, la autonoma, differenziata e meno grave figura dell'infanticidio rispetto al delitto di omicidio, ma esclude la rilevanza penale della causa d'onore, stabilendo che il reato sussiste allorchè la madre «cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto».

Pur apprezzando lo sforzo fatto dal legislatore del 1981 che è riuscito ad eliminare un residuo anacronistico di sottocultura, ancorato ad un male inteso senso dell'onore al quale si attribuiva la capacità di rendere socialmente e giuridicamente accettabili (o quasi) fatti di macroscopica, intrinseca gravità, non può non rilevarsi che anche la nuova normativa è moralmente, socialmente e giuridicamente inadeguata.

Non può infatti negarsi che oggettivamente l'uccisione di un neonato, soggetto dotato di piena personalità giuridica, è un vero e proprio omicidio che non desta minore turbamento sociale e minore emozione della uccisione di un adulto. Anzi la

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

condizione di assoluta disponibilità che l'autore ha della vittima, incapace di qualsiasi difesa, rende il fatto più odioso e più raccapricciante.

D'altro canto le mutate condizioni sociali, culturali e in generale «di costume», nonché una serie di provvidenze giuridiche, hanno pressochè eliminato «le condizioni di abbandono materiale e morale» connesse al parto.

Se condizioni di abbandono esistono, queste dipendono da cause diverse o comunque non direttamente connesse con il parto.

Inoltre, le ordinarie circostanze attenuanti previste dagli articoli 62 e 62-bis del codice penale e la concreta possibilità di apprezzare le condizioni psichiche dell'agente determinate anche da accadimenti transitori e contingenti possono consentire ogni più opportuna graduazione di pena, tale da rapportarla al fatto commesso in costanza di circostanze particolari.

Risponde infine ad una esigenza profondamente sentita, quale quella di accordare maggior tutela alle persone indifese, non creare condizioni di minore protezione nei confronti di neonati.

La soppressione della norma in esame e la equiparazione della uccisione di un neonato all'omicidio comune risponde dunque ad una esigenza sociale e culturale del nostro tempo e contribuisce, attraverso la maggior tutela giuridica, al superamento di residui arcaici di sottocultura, che servono a creare sacche di immunità o di minor punibilità, che non hanno alcuna giustificazione morale, umana, sociale e giuridica.

Onorevoli senatori, l'abrogazione dell'articolo 578 del codice penale tende a ricondurre nello schema dell'omicidio comune l'ipotesi di infanticidio prevista dal codice vigente con conseguenziale possibilità di far luogo all'applicazione delle comuni circostanze di attenuazione della pena.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. L'articolo 578 del codice penale è
abrogato.